

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la richiesta presentata dal sig. PIOGGIA STEFANO in data 11.12.2002 prot. 12115, proprietario di un alloggio nel 1 comparto PEEP in Piazza De Gasperi 16, distinto al NCEU F. 6 mappale 84 sub 49 e 75;

Visto l'atto di convenzione stipulato in data 31.10.1980 rep. 171985, a rogito del notaio Dott. Bevilacqua, relativo alla cessione del terreno in diritto di superficie all'Impresa Forlani Sante;

Visto l'atto di compravendita del 07.10.1986 rep. 184041 a rogito del notaio Dott. Bevilacqua, con cui i sigg.ri Spagnuolo Mario e Virgulti Maria Leticia acquistavano l'alloggio in oggetto e precisamente:

a) a piano terra locale a garage, al NCEU Foglio 6 mappale 84 sub 75,

b) a piano primo e secondo del civico n.16 appartamento composto di due camere, due servizi, cucina-pranzo e soggiorno, al NCEU Foglio 6 mappale 84 sub 49,

c) a piano sesto piccolo ripostiglio, al NCEU pertinenza del sub 49;

Visto l'atto di compravendita del 15.12.1992 rep. 209233, a rogito del Notaio dott. Bevilacqua, con il quale le sigg.re Virgulti Maria Leticia, Spagnuolo Rosalin Dolores e Spagnuolo Roberta (eredi di Spagnuolo Mario) vendevano ai sigg.ri Pioggia Stefano e Gallori Lorella l'alloggio in oggetto in parti uguali al 50% ciascuno, giusta rinuncia al diritto di prelazione con delibera di G.M. n 380 del 10.04.1992;

Visto l'atto di compravendita del 07.10.1998 rep.58852, a rogito del Notaio dott. Ortolani, con il quale la sig.ra Gallori Lorella vendeva al sig. Pioggia Stefano la propria quota di comproprietà del 50%, giusta rinuncia al diritto di prelazione con delibera di G.M. n 35 del 18.02.1998;

Visti gli atti relativi al 1 Comparto PEEP;

Vista la legge 17 febbraio 1992, n 179, ed in particolare l'art. 20, commi 1 e 2 , e l'art. 23, comma 2 ;

Preso atto che con tali norme vengono abrogati i commi dal 15 al 19 della legge 865/71, recanti disposizioni per l'alienazione di immobili di edilizia residenziale pubblica;

Considerato che all'Amministrazione Comunale resta la facoltà di esercitare il diritto di prelazione previsto dall'art. 23 del Regolamento per la cessione delle aree fabbricabili nelle zone PEEP, approvato con delibera di Consiglio Comunale n 126 del 02.06.1977;

A voti palesi unanimi,

D E L I B E R A

- di rinunciare al diritto di prelazione previsto dall'art. 23 del Regolamento per la cessione delle aree fabbricabili nelle zone PEEP, approvato con delibera di Consiglio Comunale n 126 del 02.06.1977.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza ai sensi dell'art. 47 - 3 comma - legge 8.6.1990 n. 142;

A voti palesi unanimi,

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

DEL28386/ASD-DEL Delibera G.C. n. 7 del 29.01.2003 pag.
